

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA

NUOVO REGOLAMENTO INTERNO

Delibera n. 1 del 29 giugno 2010



**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Forlì-Cesena
Regolamento interno**

**CAPO I
Dell'Ordine Provinciale**

Art. 1 (definizione)

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è Ente di diritto pubblico, istituito con D.L.C.P.S. 13/09/1946 n. 233 e successive modificazioni.

**CAPO II
Degli Organi Istituzionali**

Art. 2 (Elencazione)

- Assemblea degli iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Commissione Albo Medici Chirurghi;
- Commissione Albo Odontoiatri;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Presidente.

**CAPO III
Della Assemblea degli Iscritti**

Art. 3 (Composizioni)

L'Assemblea generale è composta dagli iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Art. 4 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea degli iscritti si riunisce, in sede ordinaria, per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio di previsione e della relazione annuale dell'attività dell'Ordine.

Art. 5 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea degli iscritti si riunisce, in sede straordinaria:

- ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando un sesto degli iscritti ne faccia specifica richiesta;
- quando un terzo degli iscritti abbia presentato ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alla tassa annuale, alla tassa per l'iscrizione all'Albo, alla tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 6 (Assemblea elettiva)

L'Assemblea degli iscritti si riunisce per eleggere il Consiglio Direttivo, la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e il Collegio dei Revisori dei Conti:

- ogni triennio, entro il mese di novembre, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221;
- per l'elezione suppletiva ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221;
- per il rinnovo degli Organi Istituzionali a seguito di scioglimento di cui all'art. 6 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233.

Art. 7 (Convocazione)

L'avviso di convocazione per l'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere inviato agli iscritti almeno 20 giorni prima della riunione in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno. Deve essere altresì indicato il giorno della seconda convocazione.

Nella lettera di convocazione deve essere riportato l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, i cui atti, corredati della relativa documentazione, salvo casi di comprovata urgenza, debbono essere messi a disposizione degli iscritti almeno 24 ore prima presso la segreteria

dell'Ordine.

L'Assemblea degli iscritti per l'elezione degli Organi Istituzionali è convocata con le modalità previste dalla legge almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni.

Art. 8 (Validità)

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

Sono ammesse le deleghe, ad eccezione dell'Assemblea elettiva.

Si computano come intervenuti gli iscritti che abbiano delegato uno dei presenti; la delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione; nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.

Art. 9 (Presidenza)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ordine, il quale gode di poteri discrezionali per assicurare l'osservanza delle leggi e del regolamento, mantenere l'ordine, curare il buon andamento dei lavori, la regolarità delle proposte, delle deliberazioni e delle votazioni.

Il Presidente ha facoltà di concedere e togliere la parola, di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di disporre l'allontanamento dall'aula.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

L'Assemblea degli iscritti, tranne quella elettiva, può essere presieduta dal consigliere più anziano di età, in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente.

Art. 10 (Verbalizzazione)

Il Segretario dell'Ordine assiste il Presidente nel corso dei lavori dell'Assemblea, cura la conservazione delle deliberazioni prese e redige il verbale di Assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Nel verbale di Assemblea sono indicati gli argomenti discussi e le deliberazioni prese, il numero dei voti pro e contro ogni proposta, ogni parere, ogni deliberazione.

Ciascun iscritto ha diritto di far risultare nel verbale il suo voto, la sua dichiarazione di voto, la propria posizione in ordine a specifiche questioni, nonché di chiedere eventuali opportune modificazioni o rettifiche del verbale stesso.

Art. 11 (Numero legale)

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e verifica se sia stato raggiunto il numero legale richiesto per la validità.

In mancanza del numero legale, il Presidente può decidere per una breve sospensione della seduta, non superiore ad un'ora.

Persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta non valida, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'Assemblea in seconda convocazione.

Art. 12 (Procedura e svolgimento)

Possono essere sottoposte a deliberazione le proposte comprese all'ordine del giorno, i cui atti, salvo i casi di comprovata urgenza, sono disponibili presso l'Ordine.

I presenti che intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ne chiedono facoltà al Presidente, che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Sullo stesso argomento non è ammesso prendere la parola più di una volta, tranne che per illustrare particolari argomenti non trattati in precedenza, per un richiamo a disposizioni regolamentari o di legge, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

La durata degli interventi non può eccedere i 10 minuti, salvo termini più brevi o più lunghi comunque stabiliti dal Presidente, in relazione al numero degli iscritti a parlare per la specificità e particolarità dell'argomento trattato.

Possono essere presentati ordini del giorno e mozioni.

Art. 13 (Votazioni)

Le votazioni assembleari sono palesi, per alzata di mano.

La votazione avviene, di norma, in forma palese per alzata di mano, a meno che per motivi particolari, a giudizio del Presidente, non inducano a ricorrere al voto segreto.

La votazione a scrutinio segreto avviene su richiesta di almeno un quarto dei presenti.

La domanda di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente dichiara chiusa la discussione.

La votazione a scrutinio segreto è d'obbligo nelle deliberazioni riguardanti persone.

Nella votazione a scrutinio segreto il Presidente fa predisporre l'urna, spiega il significato e la metodologia del voto. La votazione avviene con scheda da deporre nell'urna. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, assistito dai due presenti più anziani di età, i quali assumono le funzioni legali di scrutatori.

Al termine dello scrutinio il Presidente proclama il risultato.

Nella votazione per alzata di mano, il Presidente invita a pronunciarsi prima i favorevoli quindi i contrari e in ultimo gli astenuti: nella proclamazione del risultato comunica il numero dei pronunciamenti. Se il risultato non appare chiaro, il Presidente ha facoltà di ripetere la votazione; in caso di dubbio persistente si procede per appello nominale.

Ogni iscritto dispone del proprio voto e di tanti voti quante sono le deleghe. In caso di voto palese il votante ha diritto di fare la sua dichiarazione di voto, e di chiederne l'inserimento a verbale.

A parità di voti, se la votazione è avvenuta in forma palese, prevale quello del Presidente, se è avvenuta a scrutinio segreto, la proposta s'intende respinta.

Art. 14 (Mozioni e ordini del giorno)

Con la votazione si può:

- proporre una diversa impostazione o procedura dei lavori;
- effettuare richiami all'ordine del giorno, alle disposizioni regolamentari, alle disposizioni di legge, alle priorità nelle votazioni;
- sollevare questioni pregiudiziali alla prosecuzione della discussione;
- proporre il rinvio della discussione per motivate esigenze;
- promuovere deliberazioni o risoluzioni dell'assemblea.

Le mozioni hanno la precedenza sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Sulla accettazione o sul rigetto della discussione sulla mozione l'assemblea si pronuncia con votazione per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui l'assemblea accetti la discussione la mozione viene posta in approvazione con le stesse norme procedurali previste per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le mozioni possono essere votate nel loro complesso o per parti separate.

La presentazione può avvenire anche da parte di un solo iscritto presente.

Nel caso di cui al comma precedente, dopo il proponente, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti per casi particolari la presentazione della mozione deve essere sottoscritta da:

- almeno 10 dei presenti, per questioni pregiudiziali o proposta di rinvio della discussione su un determinato argomento, quando la discussione sia già iniziata. In questo caso due iscritti, compreso il proponente possono parlare a favore e due contro;
- almeno cinque dei presenti, per mozioni tendenti a promuovere una deliberazione dell'assemblea su un determinato argomento o una risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti su questioni concernenti l'attività dell'Ordine. In questo caso, dopo il proponente, possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

Le risoluzioni sono votate al termine della discussione e approvate se ottengono il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Possono essere presentate da parte di uno o più iscritti.

Possono essere illustrate per non più di cinque minuti ciascuno, prima di essere messe in votazione. Non sono ammessi ordini del giorno su questioni o argomenti sui quali si è già espressa negativamente l'Assemblea; in questo caso il Presidente, letto l'ordine del giorno, lo dichiara inammissibile e se il proponente insiste nel presentarlo, richiede il pronunciamento dell'assemblea, con votazione per alzata di mano.

Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione di ordini del giorno relativi ad argomenti e fatti estranei all'oggetto della discussione o preclusi da precedenti deliberazioni dell'assemblea e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Art. 15 (Deliberazioni assembleari)

L'Assemblea non può esaminare, né deliberare su alcuna proposta o questione che sia estranea all'ordine del giorno riportato nella convocazione, salvo il caso che venga deliberato diversamente, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei voti.

Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti; in caso di votazione a scrutinio segreto, si computano le schede bianche, quelle illeggibili o comunque non valide.

Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengono violazioni di legge.

Le deliberazioni comportanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive devono, a pena di nullità, fare espressa menzione della revoca o della modifica.

Possono essere incaricati uno o più membri del Consiglio direttivo dell'Ordine di riferire su argomenti che richiedono indagini o un esame approfondito.

CAPO IV

Dell'Assemblea ordinaria

Art. 16 (Convocazione e funzionamento)

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine si riunisce, in sede ordinaria, una volta l'anno.

Nell'Assemblea ordinaria:

- il Presidente relaziona sull'attività svolta dall'Ordine durante l'anno precedente;
- il Tesoriere a mezzo relazione scritta, che fa parte integrante del verbale, illustra
 - le risultanze del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente,
 - l'assestamento del bilancio preventivo dell'anno in corso,
 - il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno successivo,già precedentemente approvati dal Consiglio;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti legge la relazione dei Revisori stessi, contenente valutazioni in ordine alla regolarità delle entrate, riportate nel conto consuntivo e nel bilancio di previsione, nonché in ordine allo svolgimento dell'esercizio finanziario ai relativi anni.

Dopo la lettura delle tre relazioni, il Presidente apre la discussione, ultimata la quale pone in approvazione il conto consuntivo, l'assestamento del bilancio in corso e il bilancio di previsione.

CAPO V

Dell'Assemblea straordinaria

Art. 17 (Motivi e modalità)

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine si riunisce in forma straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o un sesto degli iscritti ne faccia specifica richiesta o quando un terzo degli iscritti abbia presentato ricorso ai sensi dell'art. 5 del DLCPS 13.9.1946, n. 233.

CAPO VI

Del Consiglio direttivo

Art. 18 (Definizione e composizione)

Il Consiglio direttivo è organo deliberante esecutore dei deliberati assembleari.

E' eletto fra gli iscritti agli Albi, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto.

E' composto da 15 membri, aumentati di due consiglieri odontoiatri, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 6, terzo comma, della legge 409/85.

I suoi componenti durano in carica tre anni.

Nel termine di otto giorni dalla avvenuta elezione, su convocazione del consigliere più anziano di età, si riunisce in prima seduta, per l'elezione alle cariche direttive.

Qualora, nel corso del triennio, per cui è stato eletto, l'intero Consiglio cessi o i suoi componenti si riducano, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro 15 giorni, a indire elezioni suppletive, secondo le norme previste per l'assemblea elettiva.

I consiglieri eletti nell'elezione suppletiva restano in carica sino alla scadenza del triennio; nel caso cessi l'intero Consiglio, l'assemblea elettorale è convocata dal Presidente uscente.

Art. 19 (Elezioni alle cariche)

Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, con separate votazioni, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Risultano eletti alle suddette cariche i consiglieri che abbiano ottenuto il numero maggiore di voti.

Qualora alla prima riunione non sia presente la metà più uno dei consiglieri l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi otto giorni.

Lo spoglio delle schede nella votazione elettiva alle cariche sociali viene effettuato da chi presiede la riunione; il consigliere più giovane di età svolge le funzioni di segretario.

Art. 20 (Compiti)

Al Consiglio direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

- 1) compilare e tenere gli Albi dell'Ordine e pubblicarli entro il mese di febbraio di ogni anno;
- 2) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- 3) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- 4) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare l'Ordine;
- 5) provvedere alla amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo, l'assestamento e il bilancio preventivo;
- 6) stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine:
 - a) una tassa annuale;
 - b) una tassa per l'iscrizione nell'Albo;
 - c) una tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, la cui percentuale è fissata con apposita delibera;
- 7) prendere atto delle decisioni di competenza delle Commissioni di cui all'art. 6 della L. 409/85;
- 8) dichiarare l'efficacia dei provvedimenti di sospensione o radiazione dall'Albo professionale;
- 9) nominare le Commissioni di studio con il compito di approfondire e riferire su specifiche materie al Consiglio stesso;
- 10) deliberare ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, i regolamenti interni dell'Ordine.

Art. 21 (Recapito dei Consiglieri)

All'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni Consigliere deve comunicare alla segreteria dell'Ordine il recapito (fax, telefono, indirizzo mail, etc.) al quale desidera ricevere le comunicazioni con carattere di urgenza.

La comunicazione dell'Ordine inviata al recapito indicato dall'interessato si ha per ricevuta al momento dell'invio, attestato dalla segreteria. È onere dell'interessato verificare il ricevimento di comunicazioni al recapito indicato.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai componenti della Commissione Albo Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 22 (Convocazione)

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione viene inviato al domicilio dei consiglieri con preavviso di almeno cinque giorni e deve riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere inviata con le modalità previste dal precedente articolo 21, con preavviso di 48 ore.

Unitamente all'avviso di convocazione è inviato a ciascun consigliere il testo del verbale della seduta precedente, che sarà approvato con le modalità dell'art. 25.

Art. 23 (Validità e presidenza)

Le riunioni del Consiglio direttivo non sono pubbliche e sono valide se interviene la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Ordine, il quale fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon funzionamento dei lavori, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la conversazione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

In caso di assenza o impedimento, presiede il Vice Presidente.

In caso di contemporanea assenza o impedimento, il Consiglio direttivo, purché convocato a termini di legge, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può invitare a partecipare a singole sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche esperti esterni al Consiglio (Revisori dei Conti, iscritti, consulenti, etc.), perché riferiscano in merito a particolari argomenti, rispondano alle domande dei Consiglieri e, se richiesto, esprimano il loro parere.

Art. 24 (Verbali)

Per ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il verbale deve riportare:

- il giorno, il mese e l'anno in cui la riunione è avvenuta;
- i nomi dei componenti del Consiglio intervenuti;
- gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- gli argomenti trattati e gli aspetti principali delle discussioni;
- le deliberazioni prese;
- il numero dei voti o se all'unanimità;
- il numero dei resi pro e contro, nel caso di deliberazioni e pareri;
- le dichiarazioni a verbale su specifici argomenti, quando richiesti.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 (Numero legale e procedura)

La seduta è dichiarata aperta dal Presidente dopo aver constatato l'esistenza del numero legale, cioè la metà più uno dei consiglieri e inizia con l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Se sul verbale non vi sono osservazioni, si intende approvato senza votazione; qualora questa occorra, è fatta per alzata di mano.

Sul verbale non è concessa la parola se non per proporvi rettifiche da parte dei Consiglieri che parteciparono alla seduta o per fatto personale.

Seguono le eventuali comunicazioni del Presidente.

Successivamente si passa alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del giorno.

I consiglieri che intendono intervenire, ne chiedono facoltà al Presidente, che la concede secondo l'ordine di prenotazione.

Nella stessa discussione i consiglieri non possono parlare più di una volta, tranne che per illustrare particolari argomenti non trattati in precedenza o per un richiamo all'ordine del giorno o a disposizioni di legge e di regolamento o per fatto personale o per dichiarazione di voto.

I richiami o mozioni all'ordine del giorno o alle disposizioni di legge o di regolamento o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali; a proposta avvenuta possono parlare solo due consiglieri contro e due a favore e la votazione relativa avviene per alzata di mano.

Art. 26 (Assenze dei componenti il Consiglio Direttivo)

Ogni Consigliere deve dare comunicazione preventiva all'ufficio di segreteria, anche a mezzo telefono, per ogni assenza alle sedute del consiglio Direttivo, altrimenti l'assenza sarà considerata non giustificata.

Qualora un Consigliere sia risultato assente non giustificato a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo, oppure ad un numero di sedute maggiore della metà di quelle validamente svoltesi al termine di ciascun anno solare, il Presidente dovrà invitare il Consigliere interessato a fornire giustificazioni scritte dei motivi delle assenze.

Nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo, il Presidente darà lettura delle motivazioni addotte dal Consigliere per giustificare le proprie assenze, ovvero darà comunicazione della mancata risposta alla richiesta di giustificazione entro il termine stabilito.

Il Consiglio Direttivo, con votazione segreta e la necessaria astensione del Consigliere interessato, in analogia a quanto previsto nelle Pubbliche Amministrazioni, potrà dichiarare la decadenza del Consigliere, qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte.

Per tale deliberazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le norme del presente articolo si applicano anche per le assenze dalle sedute della Commissione Medica, della Commissione Albo Odontoiatri e del Collegio dei revisori dei Conti; in queste ultime ipotesi le funzioni del Presidente sono esercitate dal Presidente della relativa Commissione o del Collegio, il quale, al termine della procedura, informerà per iscritto il Presidente dell'Ordine

Art. 27 (Partecipazione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti alle sedute del Consiglio Direttivo)

Il Presidente invita i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo quando fra gli argomenti all'ordine del giorno è prevista la discussione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, ovvero di modifiche dei medesimi.

Al di fuori di tali ipotesi, il Presidente può invitare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti a partecipare a singole sedute del Consiglio Direttivo, quando la loro presenza può essere utile per il miglior svolgimento dell'adunanza.

Quando sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti possono prendere la parola senza diritto di voto e percepiscono le medesime indennità previste per i Consiglieri.

Art. 28 (Incarichi a gruppi di lavoro - "commissioni")

Il Consiglio può incaricare propri componenti di esaminare atti e documenti, che richiedano un particolare e approfondito studio e, quindi, riferire.

Può altresì nominare esperti, al di fuori dell'ambito del Consiglio, su materie oggetto di particolare indagine e studio, definendone, chiaramente, in questo caso, i compiti, modalità, criteri, limiti e termini in ordine di tempo.

Può, per particolari questioni, costituire gruppi di lavoro di due o più membri, scelti fra i consiglieri, i componenti della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, i Revisori dei Conti e gli iscritti all'Ordine non appartenenti al Consiglio.

Il gruppo di lavoro è coordinato da un consigliere dell'Ordine.

Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere chiamati a far parte di un gruppo di lavoro, ovvero incaricati di riferire in Consiglio anche esperti esterni all'Ordine.

I gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente dell'Ordine e le loro riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Ai gruppi di lavoro partecipano di diritto il Presidente e il Segretario.

Sulle conclusioni del gruppo riferisce in Consiglio il coordinatore.

Per l'attività svolta in seno ai gruppi di lavoro, i componenti percepiscono un gettone di presenza e

il rimborso delle spese di viaggio, quest'ultimo quando le sedute si svolgono al di fuori della sede della propria residenza.

L'entità dei compensi è stabilita con delibera del Consiglio direttivo.

Il rimborso delle spese per l'utilizzo dell'auto propria è calcolato in base a tariffe definite dall'ACI.

Art. 29 (Votazioni)

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata e seduta.

Si procede a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone o quando il Presidente o un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta ritenendo la questione delicata.

Art. 30 (Deliberazioni)

Il Consiglio non può esaminare o deliberare proposte o questioni estranee all'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione, salvo il caso che venga deliberato diversamente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza di voti, eccezione fatta per i casi per i quali la legge o il presente regolamento prevedano una diversa maggioranza.

CAPO VII

Della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi

Art. 31 (Composizione)

La Commissione Medica per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi è composta dai componenti medici del Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'Ordine, ovvero, qualora questi sia stato eletto come rappresentante Odontoiatra, dal Vicepresidente ovvero, qualora anche questi sia stato eletto come rappresentante Odontoiatra, dal Consigliere medico con maggiore anzianità di iscrizione.

Art. 32 (Compiti del Presidente)

Il Presidente ha il compito di coordinare il lavoro della Commissione, di adottare tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per l'assolvimento delle attribuzioni conferite alla Commissione dall'art. 6 della legge 409/85 e di riferire al Consiglio direttivo le deliberazioni adottate per i conseguenti provvedimenti.

Anche alle sedute della Commissione Medica si applica l'ultimo comma dell'art. 23 del presente regolamento

Art. 33 (Compiti del Segretario)

Spetta al Segretario redigere il verbale delle riunioni della Commissione.

L'approvazione del verbale avviene secondo le norme stabilite per quello del Consiglio Direttivo.

Art. 34 (Archiviazione o apertura procedimento disciplinare)

La Commissione, udita la relazione del Presidente della Commissione medesima, delibera sull'archiviazione ovvero sulla apertura del procedimento disciplinare.

Art. 35 (Comunicazione procedimento disciplinare)

Qualora la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, il Presidente della Commissione nomina il relatore, fissa la data della seduta per il giudizio e provvede a comunicare all'interessato:

- a) la menzione circostanziata degli addebiti;
- b) il termine non inferiore a 20 gg., prorogabili su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- c) l'indicazione del luogo, giorno e ora del giudizio disciplinare;

- d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione si procederà al giudizio in sua assenza;
- e) l'avvertimento che può farsi assistere da un avvocato e/o da un consulente tecnico.

Art. 36 (Celebrazione procedimento)

Nel giorno fissato per il giudizio, dopo che il relatore ha esposto i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria, sarà sentito l'interessato e qualora l'abbia richiesto il suo avvocato o consulente tecnico.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Il Presidente della Commissione trasmette il fascicolo con il verbale e la decisione adottata dalla Commissione stessa al Consiglio direttivo per la presa d'atto.

La decisione adottata dalla Commissione sarà notificata a cura del Segretario dell'Ordine all'interessato, mentre il Presidente dell'Ordine ne darà comunicazione al Ministro della Sanità e al Procuratore della Repubblica nonché alle autorità di altra provincia che abbiano promosso il giudizio.

Il periodo di sospensione è dichiarato dal Consiglio direttivo cui spetta la tenuta dell'Albo, dopo che la decisione della Commissione dell'Ordine o della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è divenuta definitiva.

Il provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati dal Presidente dell'Ordine alle autorità ed enti di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, oltre che all'Assessore regionale alla sanità e alle UU.SS.LL. competenti.

CAPO VIII

Della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri

Art. 37 (Composizione)

La Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è composta da cinque membri eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 409/85.

Art. 38 (Nomina Presidente)

La Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri nella prima riunione, dopo l'elezione, nomina, tra i propri componenti, il Presidente.

La Commissione individua, altresì, il Segretario cui spetta il compito di redigere il verbale delle riunioni della Commissione.

L'approvazione del verbale avviene secondo le norme stabilite per quello del Consiglio Direttivo.

Art. 39 (Compiti del Presidente)

Il Presidente ha il compito di coordinare il lavoro della Commissione, di adottare tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per l'assolvimento delle attribuzioni conferite alla Commissione dall'art. 6 della legge 409/85 e di trasmettere al Presidente dell'Ordine le deliberazioni adottate per i conseguenti provvedimenti.

Anche alle sedute della Commissione Odontoiatrica si applica l'ultimo comma dell'art. 23 del presente regolamento.

Art. 40 (Archiviazione o apertura procedimento disciplinare)

La Commissione, udita la relazione del Presidente della Commissione medesima, delibera sulla archiviazione ovvero sulla apertura del procedimento disciplinare.

Art. 41 (Comunicazione procedimento disciplinare)

Qualora la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, il Presidente della Commissione nomina il relatore, fissa la data della seduta per il giudizio e provvede a comunicare all'interessato:

- a) la menzione circostanziata degli addebiti;

- b) il termine non inferiore a 20 gg., prorogabili su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- c) l'indicazione del luogo, giorno e ora del giudizio disciplinare;
- d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione si procederà al giudizio in sua assenza;
- e) l'avvertimento che può farsi assistere da un avvocato e/o da un consulente tecnico.

Art. 42 (Celebrazione procedimento)

Nel giorno fissato per il giudizio, dopo che il relatore ha esposto i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria, sarà sentito l'interessato e qualora l'abbia richiesto il suo avvocato o consulente tecnico.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Il Presidente della Commissione trasmette il fascicolo con il verbale e la decisione adottata dalla Commissione stessa al Presidente dell'Ordine che sottoporrà la decisione medesima per la presa d'atto al Consiglio direttivo.

La decisione adottata dalla Commissione sarà notificata a cura del Segretario dell'Ordine all'interessato, mentre il Presidente dell'Ordine ne darà comunicazione al Ministro della Sanità e al Procuratore della Repubblica nonché alle Autorità di altra provincia che abbiano promosso il giudizio.

Il periodo di sospensione è dichiarato dal Consiglio direttivo, cui spetta la tenuta dell'Albo, dopo che la decisione della Commissione dell'Ordine o della Commissione per gli esercenti le professioni sanitarie è divenuta definitiva.

Il provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati dal Presidente dell'Ordine alle Autorità ed Enti di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, oltre che all'Assessore regionale alla sanità e alle UU.SS.LL. competenti.

CAPO IX

Dei ricorsi alla Commissione Centrale o alle SS.UU. Corte Cassazione

Art. 43 (costituzione)

Spetta alle Commissioni, ognuna per le proprie competenze, deliberare di resistere ai ricorsi presentati dal sanitario, dal Ministro della Sanità o dal Procuratore della Repubblica avverso le decisioni delle Commissioni stesse alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o alla S.U. della Corte di Cassazione.

Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri trasmette al Presidente dell'Ordine le motivazioni per cui la Commissione ha deciso di resistere, avverso i ricorsi presentati dinanzi alla Commissione Centrale o alle S.U. della Corte di Cassazione.

Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri trasmette al Presidente dell'Ordine le motivazioni per cui la Commissione stessa ha deciso di proporre ricorso alle S.U. della Corte di Cassazione avverso le decisioni adottate dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi riferisce al Consiglio direttivo le motivazioni per cui la Commissione stessa ha deciso di resistere dinanzi alla Commissione Centrale o alle S.U. della Corte di Cassazione avverso i ricorsi presentati alle stesse.

Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi riferisce al Consiglio Direttivo le motivazioni per cui la Commissione medesima ha deciso di proporre ricorso alle S.U. della Corte di Cassazione avverso le decisioni adottate dalla Commissione Centrale.

La decisione della Commissione è sottoposta all'esame per la presa d'atto del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO X

Del Presidente dell'Ordine

Art. 44 (Compiti)

Ha la rappresentanza legale dell'Ordine e la responsabilità dell'attività ordinistica, convoca e presiede le assemblee degli iscritti e il Consiglio direttivo e ne dirige lo svolgimento in conformità alle leggi vigenti e al presente regolamento.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi deliberanti dell'Ordine e svolge ogni altra funzione demandatagli da leggi e dal presente regolamento.

E' il Direttore responsabile dell'organo di informazione dell'Ordine.

CAPO XI Del Vice Presidente

Art. 45 (Compiti)

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente.

CAPO XII Del Segretario

Art. 46 (Compiti)

Sovrintende l'ufficio di segreteria ed è responsabile del suo regolare funzionamento e ne risponde al Presidente e al Consiglio direttivo.

Notifica all'interessato la decisione adottata dalle Commissioni, in sede disciplinare.

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati ai sensi delle leggi vigenti.

Redige i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli iscritti, eventualmente avvalendosi dell'opera di dipendenti o collaboratori.

Gli è affidato:

- l'archivio;
- la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli iscritti del Consiglio direttivo e delle Commissioni;
- la tenuta e la conservazione dei registri degli atti compiuti in sede conciliativa (art. 3, lettera g, del DLCPS 13/9/1946, n. 233);
- la tenuta e la conservazione dei registri dei pareri espressi dalle Commissioni per gli iscritti agli Albi;
- la tenuta dei registri dei verbali e delle deliberazioni adottate dalle Commissioni in sede disciplinare.

CAPO XIII Del Tesoriere

Art. 47 (Compiti)

Ha la custodia e la responsabilità di tutti i valori di proprietà dell'Ordine.

Provvede ai pagamenti, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, tramite mandati di pagamento firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario.

E' responsabile del pagamento dei mandati, irregolari o eccedenti lo stanziamento del bilancio di previsione.

Tiene i registri previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Può proporre al Consiglio direttivo di deliberare che i valori eccedenti un determinato limite siano utilizzati al miglior rendimento presso un Istituto di credito di accertata solidità anche tramite titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

CAPO XIV Del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 48 (Composizione)

E' composto di tre membri effettivi e di uno supplente, eletti fra gli iscritti agli Albi ed estranei al Consiglio direttivo e alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

Sono eletti dagli iscritti agli Albi e dagli elenchi speciali con le procedure e modalità previste dal D.P.R. 221/1950, e successive modificazioni, restano in carica per un periodo di tre anni.

Il Revisore supplente partecipa alle riunioni in sostituzione di un membro effettivo assente.

Nel caso di cessazione dall'ufficio di più di due membri effettivi si procede alla integrazione dell'organo ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 5/4/1950, n. 221.

Art. 49 (Elezione Presidente)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce nel termine di 8 giorni dall'avvenuta elezione, su convocazione del Revisore effettivo più anziano di età, il quale assume provvisoriamente le funzioni del Presidente.

Nella prima seduta il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla elezione, con votazioni a scrutinio segreto, del Presidente.

La elezione non è valida se non si svolge con l'intervento di tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Risulta eletto a Presidente il Revisore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi 8 giorni nella quale si procede a nuova votazione ed è sufficiente l'intervento dei due terzi dei componenti il Collegio.

Art. 50 (Compiti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede collegialmente all'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo redigendo per l'assemblea degli iscritti apposita relazione.

La relazione al bilancio di previsione deve contenere, tra l'altro, la valutazione in ordine alla attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese.

La relazione al conto consuntivo deve contenere, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

Il Collegio procede all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento di tale documento.

Art. 51 (Riunioni)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce di norma ogni 4 mesi e procede all'esame della contabilità e delle scritture finanziarie e patrimoniali e ad accertare la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori può procedere, in qualsiasi momento, ad esaminare i documenti amministrativi-contabili relativi alla gestione finanziaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede anche a controllare l'attività dell'Amministrazione, a vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di contabilità, ad accertare la regolare tenuta della contabilità.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti si avvale della consulenza e della collaborazione degli uffici dell'Ordine.

Art. 52 (Documentazione)

Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti dal Collegio deve redigersi processo verbale in apposito registro sottoscritto dai componenti il Collegio che viene custodito dal Presidente del Collegio medesimo.

Art. 53 (Convocazioni)

Il Collegio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni al domicilio dei Revisori e con la specificazione dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avere luogo secondo le modalità previste dagli articoli 21 e

22 con preavviso di 48 ore.

Art. 54 (Decisioni)

Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Il Revisore dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e di far riportare il proprio diverso avviso anche sulle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Art. 55 (Comunicazione al Presidente dell'Ordine)

Gli avvisi di convocazione e copia dei processi verbali sono trasmessi, per conoscenza, dal Presidente del Collegio al Presidente dell'Ordine.

Il Presidente del Collegio dei Revisori trasmette al Presidente dell'Ordine le risultanze degli accertamenti eseguiti dal Collegio.

CAPO XV Degli Albi professionali

Art. 56 (Affidamento)

La legge affida all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri la tenuta degli Albi.

L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'esercizio della professione.

Spetta al Consiglio direttivo la competenza a disporre l'iscrizione all'Albo professionale.

Art. 57 (Formazione)

L'Albo professionale è formato, secondo l'ordine alfabetico, dalle iscrizioni deliberate dal consiglio direttivo.

Per ogni iscritto sono indicati tutti i dati previsti dalle leggi vigenti.

Art. 58 (Pubblicazione)

L'Albo è pubblicato ogni tre anni.

Il Presidente provvede ad inviare copia dell'Albo professionale eventualmente avvalendosi anche di supporti informatici a:

- 1) Prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura;
- 2) Assessorato Regionale e Provinciale alla Sanità;
- 3) Ministero della Sanità;
- 4) Ministero di Grazia e Giustizia;
- 5) Ministero della Pubblica Istruzione;
- 6) Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;
- 7) Uffici Giudiziari della Provincia e cioè:
 - a) Procure della Repubblica presso i Tribunali funzionanti nella Provincia;
 - b) Tribunali e sezioni distaccate di Tribunali funzionanti nella Provincia;
- 8) Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici;
- 9) ENPAM;
- 10) tutti gli Ordini provinciali d'Italia.

Art. 59 Diritto di consultazione dell'Albo.

L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e liberamente consultabile da parte di chiunque per via telematica.

Presso la sede degli uffici, chiunque può prendere visione della forma cartacea dell'Albo ed esercitare il diritto di accesso agli atti, secondo le leggi vigenti.

Art. 60 (Domanda d'iscrizione)

La domanda d'iscrizione nell'Albo deve essere corredata dei seguenti documenti ovvero di valida autocertificazione, secondo le leggi vigenti:

- certificato di nascita;

- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato di residenza;
- titoli di laurea e abilitazione;
- attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
- certificato penale del casellario giudiziario;
- codice fiscale;
- dimostrazione del versamento della tassa sulle concessioni governative;
- tassa di iscrizione all'Ordine.

Art. 61 (Obbligo dell'iscritto)

Ciascun iscritto all'Albo ha l'obbligo di notificare all'Ordine anche per via telematica le seguenti variazioni che si siano verificate:

- residenza;
- titoli di docenza e specializzazione eventualmente acquisiti;
- perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili.

Art. 62 (Cancellazione dall'Albo)

La cancellazione dall'Albo avviene per:

- decesso;
- rinuncia all'iscrizione;
- perdita della cittadinanza italiana o dei diritti civili;
- trasferimento all'estero della residenza;
- morosità nel pagamento dei contributi previsti dal Decreto Legislativo 13/9/1946 n. 233.

Negli ultimi due casi, la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo che l'interessato sia stato sentito dal Presidente ovvero abbia omesso di presentarsi al colloquio al quale era stato convocato.

Art. 63 (Integrazioni)

Il presente regolamento si intende integrato e completato da quanto previsto nel "Regolamento interno di contabilità" e "Regolamento di accesso agli atti" attualmente vigenti.

Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e liberamente consultabile da chiunque per via telematica.